

Delibera n. 32/2023 - Cl. 1.20.2.

Oggetto CRITERI E MODALITÀ PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E CULTURALI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1977, N. 6. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 291 DEL 28 DICEMBRE 2022 E APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO COORDINATO. (SS/FF/MR)

L'anno 2023, il giorno 22 febbraio alle ore 11.15 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente ALLASIA, il Vice Presidente VALLE, i Consiglieri Segretari GAVAZZA, MARTINETTI.

Non sono presenti: il Vice Presidente GRAGLIA, il Consigliere Segretario MOSCA.

O M I S S I S

CRITERI E MODALITÀ PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E CULTURALI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1977, N. 6. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 291 DEL 28 DICEMBRE 2022 E APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO COORDINATO. (SS/FF/MR)

Vista la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre

manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico”;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 291 del 28 dicembre 2022 “Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 di cui alla D.U.P. n. 202/2021. Modificazioni all'articolato e approvazione del nuovo testo coordinato.”, che approva, nel testo di cui all'allegato A al provvedimento, le disposizioni in ordine alle modalità di partecipazione di enti pubblici e privati alle iniziative di cui alla legge regionale 6/1977;

Visto l'articolo 1 dell'allegato A alla citata deliberazione e ritenuto necessario procedere all'integrazione del medesimo mediante l'inserimento di un ulteriore comma, al fine di consentire l'applicazione delle forme di partecipazione previste dalla menzionata legge regionale n. 6/77 anche alle iniziative previste dalla legge regionale 5 luglio 2022 n. 8 “Istituzione della giornata regionale del valore alpino”;

Visto, inoltre, l'articolo 2 dell'allegato A alla citata deliberazione il quale chiarisce, tra le altre definizioni, che cosa si intende per “enti privati” e ritenuto opportuno specificare che tale definizione ricomprende anche le articolazioni territoriali di associazioni nazionali o regionali, precisando altresì che se tali articolazioni non sono dotate di proprio statuto e atto costitutivo possano rifarsi allo statuto e all'atto costitutivo dell'associazione di livello superiore a cui fanno riferimento;

Visto, infine, l'articolo 28 dell'allegato A alla citata deliberazione, che dettaglia la documentazione che i soggetti beneficiari di contributo sono tenuti a trasmettere agli uffici competenti in fase di rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle iniziative e ritenuto necessario, anche al fine di risolvere talune criticità emerse nell'applicazione ai casi concreti della disciplina contenuta nei Criteri approvati con DUP n. 291/2022, procedere ad una formulazione più generica, che si adatti alle diverse forme di partecipazione previste;

Dato atto che le modifiche previste all'art. 28, risolvendosi in un alleggerimento del procedimento di rendicontazione per i soggetti beneficiari dei contributi regionali di cui alla legge regionale 6/77, saranno estese a tutte le istanze già pervenute in attuazione dei Criteri approvati con DUP n. 291/2022;

Ritenuto quindi di approvare il testo coordinato, con le modifiche ed integrazioni apportate agli articoli 1, 2 e 28 dal presente

provvedimento, dei Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocinii in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

L'Ufficio di Presidenza, *all'unanimità dei presenti*,

D E L I B E R A

1) di modificare ed integrare gli articoli 1 (*Finalità e oggetto*), 2 (*Definizioni*) e 28 (*Rendicontazione delle iniziative relative ad enti privati*) dell'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 291 del 28 dicembre 2022 "Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocinii in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 di cui alla D.U.P. n. 202/2021. Modificazioni all'articolato e approvazione del nuovo testo coordinato.", come segue:

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente disciplina, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 dello statuto e nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), individua i criteri e le modalità per l'organizzazione e la partecipazione a eventi, iniziative, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni istituzionali e culturali, anche finalizzate alla valorizzazione del territorio nonché per la concessione di patrocinii del Consiglio regionale e degli organismi consultivi.
2. La presente disciplina si applica anche ad eventi e iniziative organizzati in attuazione della legge 5 luglio 2022, n. 8 (Istituzione della giornata regionale del valore alpino).

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente disciplina si intendono per:

- a) iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali (di seguito iniziative): gli eventi, i convegni, le riunioni di carattere

istituzionale, le mostre, le celebrazioni, le rassegne, le manifestazioni a carattere culturale, formativo, scientifico, sociale, sportivo, educativo, artistico, ambientale, turistico promozionale, finalizzate anche alla valorizzazione del territorio e della società piemontese, nonché al recupero delle tradizioni e delle tipicità regionali;

b) strutture del Consiglio regionale: tutte le strutture del Consiglio regionale interessate agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1;

c) organismi consultivi: gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della l.r. 6/1977;

d) enti pubblici: tutti i soggetti pubblici, anche territoriali;

e) enti privati: enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi e comitati privati senza scopo di lucro in base ai loro statuti o atti costitutivi, comprensivi delle articolazioni territoriali che, pur prive di proprio statuto e atto costitutivo, operano nel rispetto dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente nazionale o regionale a cui fanno riferimento, ed enti ecclesiastici che promuovono iniziative senza scopo di lucro.

2. Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, il riferimento allo statuto e all'atto costitutivo di articolazioni territoriali di enti privati di cui al comma 1, lettera e) è da intendersi allo statuto e all'atto costitutivo dell'ente privato di livello nazionale o regionale a cui l'articolazione territoriale afferisce.

Art. 28

(Rendicontazione delle iniziative relative ad enti privati)

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere alla struttura competente una rendicontazione dell'iniziativa contenente:

a) la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, allegata alla comunicazione di

concessione del contributo; nella suddetta dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute;

b) la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa;

c) il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo concesso dal Consiglio regionale, degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati nonché dei fondi propri;

d) il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell'IVA;

e) la dichiarazione, ai fini dell'eventuale assoggettamento alla ritenuta d'acconto del quattro per cento di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), relativa allo svolgimento di attività di carattere commerciale ovvero attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche);

f) la documentazione contabile giustificativa di tutte le spese sostenute. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare agli atti la documentazione contabile con i relativi pagamenti tracciabili, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo. L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere copia dei pagamenti effettuati.

2. La rendicontazione è trasmessa per posta ordinaria o per via telematica, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, entro novanta giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Per i patrocini onerosi il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricezione della comunicazione per via telematica del beneficio economico.

2) di disporre che le modifiche ed integrazioni apportate all'art. 28, risolvendosi in una semplificazione del procedimento di rendicontazione per i soggetti beneficiari dei contributi regionali, saranno estese alle istanze già pervenute in attuazione dei Criteri approvati con la precedente deliberazione n. 291/2022;

3) di approvare, a seguito della integrazione degli articoli 1, 2 e 28, il nuovo testo coordinato dei "Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6", allegandolo alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

4) di dare mandato agli uffici competenti di procedere, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e di dare adeguata pubblicità alle modifiche ed integrazioni dei Criteri, onde consentirne la più ampia conoscenza da parte dei potenziali destinatari.